



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

VISTO l'articolo 1 della citata legge n. 580 del 1993 e, in particolare, il comma 5 di detto articolo che stabilisce che i consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali e che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali e sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti;

VISTO l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;

VISTA la legge della Regione Sicilia 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni recante "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio";

VISTA la legge della Regione Sicilia 2 marzo 2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

VISTA la legge della Regione Sicilia 10 maggio 2000, n. 10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTE le delibere del Consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa n. 2 del 21.02.2015 e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa n. 1 del 21.02.2015 adottate con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, con la quale è stato proposto l'accorpamento delle medesime camere di commercio con quella di Catania;

VISTA la delibera del Commissario ad acta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania 2 del 21.02.2015 adottata con i corrispondenti poteri conferiti con il decreto dell'Assessorato delle attività produttive della Regione Sicilia n. 583 del 16 dicembre 2014, con la quale è stato proposto l'accorpamento della medesima camera di commercio con quelle di Ragusa e di Siracusa;

VISTA la determina n. 1 del 26 febbraio 2015, del commissario ad acta della camera di commercio di Messina, adottata con i corrispondenti poteri conferiti con il decreto dell'Assessorato delle attività produttive della Regione Sicilia n. 584 del 16 dicembre 2014, con la quale è stata



Al Ministro dello Sviluppo Economico

espressa la volontà di dare avvio all'accorpamento con le camere di commercio di Ragusa, di Siracusa e di Catania;

VISTE le note n. 9001, n. 2609 e n. 11940, tutte del 3 luglio 2015, e rispettivamente della camera di commercio di Ragusa, Siracusa e di Catania, con le quali è stato evidenziato che nessuna delle tre camere di commercio ha adottato successivi atti deliberativi in merito alla possibilità di estendere l'accorpamento anche alla circoscrizione territoriale di Messina ribadendo, quindi, la volontà di dare intanto seguito al procedimento di accorpamento solo tra le tre predette camere;

TENUTO CONTO che con le delibere sopra citate le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, di Ragusa e di Siracusa hanno proposto che la nuova camera assuma la denominazione di "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale";

TENUTO CONTO che le delibere sopra citate hanno proposto di fissare la sede legale della nuova camera di commercio in Catania Via Cappuccini, 2 e sedi secondarie in Ragusa Piazza della Libertà e in Siracusa Via Duca degli Abruzzi, 4;

RITENUTA la necessità di nominare un commissario ad acta, dotato di specifica competenza ed esperienza, con il compito di adottare gli atti necessari per l'avvio delle procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale";

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 settembre 2015;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione di una nuova camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni è istituita un'unica camera di commercio mediante accorpamento delle camere di commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa.
2. La nuova camera di commercio è denominata "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale".
3. La "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale" ha sede legale in Catania Via Cappuccini, 2 e sedi secondarie in Ragusa Piazza della Libertà e in Siracusa Via Duca degli Abruzzi, 4.



Al Ministro dello Sviluppo Economico

Art. 2

(Costituzione e successione degli organi)

1. La “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale” è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni.
2. Gli organi delle camere di commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale della “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”.
3. Il collegio dei revisori dei conti della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale” è costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge della regione Sicilia 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni, dal commissario ad acta di cui all’articolo 4.
4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova Camera nella stessa data di insediamento del nuovo Consiglio le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della camera di commercio di Catania, fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge della regione Sicilia 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 3

(Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali)

1. La “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale” subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni e con le medesima decorrenza di cui all’articolo 2.
2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”.
3. Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 alla camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 23 della legge della regione Sicilia 10 maggio 2000, n. 10.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Art. 4

(Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta)

1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'articolo 1, comma 1 le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli sono interrotte a decorrere dalla data del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data.
2. Il dott. Alfio Pagliaro, attuale segretario generale della Camera di commercio di Catania, è nominato commissario ad acta con il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero e delle proposte contenute nelle deliberazioni di cui in premessa, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale", nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale", le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge della regione Sicilia 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni.
3. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso né rimborso delle spese, comunque denominati, per l'espletamento del proprio incarico.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Con successivi eventuali analoghi provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per le successioni nei rapporti giuridici esistenti.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le camere di commercio interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 25 settembre 2015

IL MINISTRO
F.TO *Federica Guidi*